

DETERMINAZIONE N° 949 DEL 26 GIU. 2014

Oggetto: Concessione congedo straordinario benefici art. 42 D. Lvo. 151/2001 al dipendente con matricola n. 1295.

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane

- PREMESSO** che il dipendente a tempo indeterminato con matricola n. 1295, con nota prot. n. 0021266 del 20 giugno 2014 ha richiesto la concessione di un periodo di congedo straordinario, per il periodo che va dal 1° luglio 2014 al 31 ottobre 2014, per prestare assistenza al coniuge convivente,
- VISTO** il nulla osta del Responsabile del Servizio in ordine alla concessione del congedo relativo al periodo suindicato, come richiesto dalla dipendente;
- RICHIAMATO** l'art. 42 comma 5, del D. Lgvo del 26/03/2001, n. 151 che riconosce ai dipendenti pubblici e privati il diritto di usufruire di un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, al fine di prestare assistenza ai congiunti in situazione di handicap grave
- VISTO** il regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 821 del 24 dicembre 2012, che detta le norme per una corretta applicazione del diritto in parola;
- ACCERTATO** che il dipendente di che trattasi non ha mai usufruito di congedo allo stesso titolo;
- VISTO** il verbale n. 3930617509096 dell'8 febbraio 2014 con il quale la Commissione Medica dell'Azienda preposta all'accertamento dello stato di handicap dei pazienti ha certificato l'esito della visita, che accerta la situazione di gravità del portatore di handicap;
- DATO ATTO** inoltre che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 43, comma 2, dello stesso Decreto Lgs, e dall'art. 25, comma 5 del CCNL per il personale del comparto 01/09/1995, tali periodi di assenza sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti del congedo sulla tredicesima mensilità;
- ACCERTATO** che sussistono in capo al richiedente i presupposti per il riconoscimento del diritto previsto dal già citato art. 42 D. Lgs n.151/2001;
- VISTO** l'atto aziendale;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/2006;


VISTA

la deliberazione del Direttore generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata dalla Delibera del Commissario n. 1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

- **Di concedere** al dipendente con matricola n. 1295 il congedo straordinario per il periodo che va dal dal 1° luglio 2014 al 31 ottobre 2014, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 2, L. 53 dell'8 marzo 2000 e art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001, per prestare assistenza al coniuge convivente, dichiarato in situazione di handicap grave, ai sensi della Legge n. 104/1992, come già specificato in premessa;
- **Di dare atto** che durante tale periodo il dipendente in parola ha diritto al trattamento economico e previdenziale previsto dall'art. 42 del D. L.gs. n. 151 del 26 marzo 2001;
- **Di precisare** che tale periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
- **Di trasmettere** copia della presente determina al Settore giuridico ed economico-previdenziale del Servizio Risorse Umane, all'Ufficio rilevazioni presenze, al Direttore del Servizio di appartenenza del dipendente per i successivi provvedimenti e adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA MARIA FANNI' PITTAU**

Responsabile del procedimento/estensore Dr.ssa  Maria Eligia Pillitu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 26 Giugno 2014 che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 26 Giugno 2014 con prot. n.4132

LA SEGRETERIA GENERALE



